

Cassazione: sentenza 21967/2010

Cassazione. La lavoratrice si era «ribellata» al trasferimento in un'altra città

Reintegra al dipendente licenziato per ritorsione

Senza motivo oggettivo non basta il risarcimento

Il carattere ritorsivo del licenziamento fa scattare l'obbligo di reintegra. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 21967/2010 secondo la quale il rifiuto di trasferirsi in un'altra sede non può essere "punito" con la sanzione massima, soprattutto quando il diniego è motivato dalla necessità di assistere il coniuge ammalato.

La decisione è stata originata dal ricorso presentato da una lavoratrice che ha impugnato di fronte al tribunale il proprio trasferimento, disposto dalla società, da una sede a un'altra in una diversa città, nonché il licenziamento successivamente intimato, chiedendo la condanna alla reintegra nel posto di lavoro in assenza di un giustificato motivo oggettivo di recesso.